



Spa

38100 TRENTO – Via Solteri, 74

INFORMATIVA
PER L'AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE



Direttore Responsabile: Franco Bolner

Per eventuali problemi di non corretta ricezione telefonare allo 0461/805595

INFORMATIVA N. 159


Trento 09.06.2009

SPAZIO AZIENDE

A partire dall'anno 2003 gli esperti del Centro Studi Amministrazione del Personale – Seac predispongono mensilmente la nuova rubrica “Spazio aziende” a disposizione degli abbonati alle Informative AP.

“Spazio aziende” è destinato alla clientela dello studio o dell'associazione e contiene, con un linguaggio semplice, una sintesi delle ultime novità, un commento relativo ad argomenti di utilità generale e lo scadenziario degli adempimenti del mese.

In allegato si riporta “Spazio aziende” n. 06 del mese di giugno 2009.



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 06 di

SPAZIO AZIENDE – GIUGNO 2009

LE ULTIME NOVITÀ

| | |
|---|---|
| <p>Interventi a tutela dell'occupazione per i lavoratori sospesi</p> <p>Circolare INPS n. 73 del 26 maggio 2009</p> | <p>L'INPS, con la Circolare n. 73 del 26 maggio 2009, fornisce chiarimenti sulle disposizioni in tema di interventi a tutela dell'occupazione per i lavoratori sospesi (art. 19 del DL n. 185/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2/2009 e art. 7-ter del DL n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009; sono date anche istruzioni operative ed è allegato il modulo di domanda (DS/Sosp). Per ottenere i trattamenti di cui all'art. 19, comma 1, del DL n. 185/2009 il lavoratore o l'apprendista sospeso devono presentare domanda all'INPS entro 20 giorni dall'inizio della sospensione stessa; se la domanda è presentata oltre tale termine, la prestazione decorre dalla data di effettiva presentazione.</p> |
| <p>Sostegno al reddito anche per i Co.co.co.</p> <p>Circolare INPS n. 74 del 26 maggio 2009</p> | <p>Con Circolare n. 74 del 26 maggio 2009, l'INPS riepiloga il quadro normativo che ha introdotto in via sperimentale un'indennità una tantum da corrispondere a favore dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003. Il diritto all'indennità è subordinato alla contemporanea sussistenza di quattro condizioni: monocommittenza, dato reddituale 2008 compreso tra 5.000 e 13.819 euro, accredito contributivo nell'anno precedente di almeno tre mesi (non più 10 mesi) e accredito contributivo nell'anno di riferimento di almeno tre mesi. La domanda va presentata dall'interessato alla sede INPS territorialmente competente, utilizzando l'apposito modello allegato alla circolare.</p> |
| <p>Ammortizzatori sociali in deroga: chiarimenti INPS</p> <p>Circolare INPS n. 75 del 26 maggio 2009</p> | <p>L'INPS, con la Circolare n. 75 del 26 maggio 2009, fornisce alcuni chiarimenti in merito agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009 (art. 2, comma 36, L. n. 203/2008, art. 19, L. n. 2/2009 e art. 7-ter, L. n. 33/2009). In particolare, l'Istituto precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • provvederà direttamente al pagamento dei primi quattro mesi dei trattamenti in deroga, in attesa del provvedimento definitivo di autorizzazione; • il datore dovrà comunque presentare la domanda online, allegando gli accordi conclusi in sede sindacale e l'elenco dei lavoratori beneficiari. |
| <p>Anti Crisi: firmato il decreto per la ripartizione delle risorse</p> <p>Decreto Interministeriale 20 maggio 2009</p> | <p>Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha firmato il Decreto previsto dall'art. 19 della Legge n. 2/2009 di conversione del D.L. n. 185/2008. Tra le misure a sostegno del reddito rientrano anche l'indennità per gli apprendisti e il forfait per i collaboratori coordinati e continuativi.</p> |
| <p>Prorogata al 16 agosto 2009 la comunicazione dei nominativi RLS</p> <p>Nota Ministero del Lavoro del 15 maggio 2009</p> | <p>Considerata l'evoluzione normativa ancora in corso, il Ministero del Lavoro, con una Nota del 15 maggio 2009, ha prorogato il termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dal 16 maggio 2009 al 16 agosto 2009.</p> |

COMMENTI

ATTUATA LA RIFORMA DEGLI ASSETTI CONTRATTUALI

Con la sottoscrizione da parte dei soggetti interessati (ad esclusione della Cgil) dell'**accordo interconfederale del 15 aprile 2009** entra a regime il sistema di relazioni industriali e il **nuovo modello di contrattazione** delineati con l'accordo quadro firmato il 22 gennaio 2009.

Tra le conferme più importanti dei principi contenuti nell'accordo di gennaio ci sono:

- la previsione di un modello di assetto contrattuale strutturato su **due livelli**: contratto collettivo nazionale di categoria e un secondo livello di contrattazione aziendale o territoriale, nell'ambito di specifici settori, entrambi con vigenza triennale;
- la necessità di dare impulso alla **contrattazione di secondo livello**;
- l'individuazione, per la gestione della dinamica delle retribuzioni, di un indicatore della crescita dei prezzi al consumo, in sostituzione del tasso di inflazione programmato, costruito sulla base del c.d. **IPCA** (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia).

Il corretto funzionamento delle regole sarà assicurato dalla costituzione a livello interconfederale di un Comitato paritetico, la cui attività si svolgerà secondo un apposito regolamento allegato allo stesso accordo interconfederale del 15 aprile 2009.

VALIDITÀ DELL'ACCORDO

Il nuovo modello di contrattazione ha efficacia per quattro anni, con decorrenza dal **15 aprile 2009** e vigenza fino al **15 aprile 2013**. È prevista ad opera delle parti, **sei mesi prima** della scadenza, una **valutazione** complessiva sul funzionamento del sistema di relazioni industriali e della contrattazione collettiva ai vari livelli nel periodo di sperimentazione, per stabilire le regole del successivo periodo, apportando laddove necessario i correttivi opportuni.

Preme evidenziare che tutti i CCNL di categoria e gli accordi di secondo livello, la cui scadenza biennale o quadriennale sia successiva alla data di entrata in vigore dell'accordo interconfederale, saranno rinnovati con l'applicazione delle condizioni, principi, regole, modalità, tempi dell'accordo del 15 aprile 2009. Del pari si procederà anche per i contratti con scadenza precedente alla firma dell'accordo, per i quali non sia ancora iniziato il confronto negoziale per il rinnovo. Le parti puntualizzano che in fase di prima applicazione dell'accordo nel rinnovo di ciascun contratto collettivo, ai fini dell'eventuale recupero degli scostamenti inflazionistici registrati nel biennio precedente, sarà applicata la disciplina ex Protocollo del 23 luglio 1993.

CCNL DI CATEGORIA

Viene ribadita la:

- **durata triennale** del contratto collettivo nazionale, sia per la parte economica che per quella normativa (in luogo della precedente durata rispettivamente di due e quattro anni),
- al fine di garantire la **certezza dei trattamenti** economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

Per la gestione della dinamica degli effetti economici dei contratti collettivi, è individuato l'indicatore della crescita dei prezzi al consumo per il triennio in un nuovo indice previsionale costruito sulla base del c.d. **IPCA**, in sostituzione del tasso di inflazione programmata. Tale indice non terrà conto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati ed un soggetto terzo (sulla base di una specifica lettera d'incarico) provvederà all'elaborazione della previsione e verificherà gli scostamenti. Gli scostamenti andranno recuperati nei limiti temporali di vigenza di ciascun contratto nazionale, in termini di variazione dei minimi.

In sede di rinnovo del contratto le parti stipulanti applicheranno il nuovo indice previsionale ad un **valore retributivo medio** assunto quale base di computo composto dai minimi tabellari, dal valore degli aumenti periodici di anzianità considerata l'anzianità media di settore e dalle altre eventuali indennità in cifra fissa stabilite dallo stesso contratto collettivo.

Per quanto concerne il sistema di relazioni industriali, i contratti collettivi hanno competenza per la definizione di **forme di bilateralità**, anche secondo specifici accordi interconfederali conclusi in relazione ad un quadro normativo, che assicuri benefici fiscali ad incentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare.

Il nuovo modello prevede anche che nei singoli contratti collettivi sia stabilita una **copertura economica** dalla data di **scadenza del contratto** fino alla stipula del nuovo accordo e solo a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'intesa. Per **scongiorare** casi di **eccessivo prolungamento** delle **trattative** di rinnovo, i contratti collettivi definiscono i tempi e le procedure per la presentazione delle richieste sindacali relative alla modifica delle disposizioni economiche e normative previste dalla

contrattazione nazionale, aziendale o territoriale ed anche i tempi dell'avvio e dello svolgimento delle trattative.

In ogni caso le proposte per il rinnovo andranno presentate in tempo utile per permettere l'**apertura della trattativa sei mesi prima** della **scadenza** del contratto. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. È garantita l'effettività del periodo di "**tregua sindacale**" utile per consentire il regolare svolgimento del negoziato. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza contrattuale e, comunque, per un **periodo complessivamente pari a sette mesi** dalla presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della tregua si può chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto. Trascorsi sei mesi dalla scadenza senza che il contratto sia stato rinnovato è previsto l'interessamento del Comitato paritetico. Per la presentazione delle richieste di rinnovo, i termini di cui sopra dovranno essere rispettati per i contratti in scadenza dal 1° novembre 2009; intanto, vanno osservati i tempi previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993 con le modalità in atto.

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Il secondo livello di contrattazione (territoriale o aziendale), sempre a **vigenza triennale**, dovrà essere sostenuto attraverso l'incremento delle misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi tale contrattazione, che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza organizzativa. La contrattazione di secondo livello regola le **materie delegate**, in tutto o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge e deve riguardare soltanto materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione. Rispetto alla contrattazione aziendale con contenuti economici, il **premio variabile** verrà calcolato in base ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, finalizzati al miglioramento della competitività aziendale e ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Il premio deve avere, inoltre, caratteristiche che permettano l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.

In materia di **rinnovo dell'accordo** di secondo livello le proposte vanno presentate all'azienda e all'Associazione industriale territoriale cui l'azienda è iscritta o ha conferito mandato, in tempo utile per l'apertura della **trattativa due mesi prima della scadenza** dell'accordo. Entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle proposte l'azienda deve dare riscontro. Viene stabilita l'impossibilità di iniziative unilaterali o di azioni dirette durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e per un periodo complessivamente pari a **tre mesi** dalla data di presentazione. Anche per la contrattazione di secondo livello, qualora dopo cinque mesi dalla scadenza il contratto non sia stato ancora rinnovato, i contratti collettivi possono prevedere l'interessamento a livello territoriale dell'Associazione industriale e delle strutture delle organizzazioni sindacali per valutare le ragioni del mancato rinnovo. La risoluzione di controversie avverrà in sede di conciliazione o di collegio arbitrale.

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

Viene introdotto tale elemento con la finalità di incentivare la diffusione della contrattazione di secondo livello. Pertanto, i CCNL stabiliscono il riconoscimento di un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva:

- a favore dei lavoratori dipendenti da **aziende prive di contrattazione di secondo livello** e
- che **non** percepiscono **altri trattamenti economici** individuali o collettivi oltre a quanto spettante per contratto.

Tale beneficio sarà determinato secondo la situazione rilevata nell'ultimo quadriennio.

DEROGHE AL CONTRATTO NAZIONALE

L'accordo interconfederale chiarisce il principio generale contenuto nell'accordo quadro del 22 gennaio 2009, che prevede la possibile deroga al contratto nazionale da parte della contrattazione di secondo livello. Infatti, è stabilito espressamente che: "*al fine di governare direttamente nel territorio **situazioni di crisi aziendali** o per favorire lo **sviluppo economico ed occupazionale** dell'area, i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria possono consentire che in sede territoriale, fra le Associazioni industriali territoriali e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto medesimo, siano raggiunte intese per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria*". L'efficacia di tali intese è subordinata alla preventiva approvazione delle parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria interessata.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI GIUGNO 2009**LUNEDÌ 15****Modello 730**

consegna da parte del CAF o del professionista abilitato al lavoratore dipendente o pensionato dei Modd. 730 e 730 – 3 (prospetto di liquidazione).

MARTEDÌ 16**Ritenute IRPEF mensili, Contributi INPS mensili, Contributi INPS mensili Gestione separata, Contributi ENPALS mensili, Contributi operai agricoli**

ultimo giorno utile per effettuare il versamento:

- delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel mese di **maggio 2009**;
- dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **maggio 2009**;
- alla Gestione separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente (**maggio 2009**) a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria;
- dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **maggio 2009**;
- dei contributi relativi agli operai agricoli occupati nel trimestre **ottobre - dicembre 2008**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPGI mensili

ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **maggio 2009**.

Versamento a mezzo dichiarazione, Modello F24 "Accise".

Stampa Libro unico

ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativo al mese di maggio 2009.

GIOVEDÌ 25**Denuncia contributiva mensile unificata ENPALS**

ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **maggio 2009**, a favore dei lavoratori dello spettacolo occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi *Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell'Enpals o attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml.*

Denuncia e versamento dei contributi ENPAIA

ultimo giorno utile per la denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese di **maggio 2009** e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.

Versamento da effettuarsi tramite MAV bancario.

MARTEDÌ 30**Invio telematico Flusso retributivo EMens**

ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile EMens dei dati retributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., lavoratori a progetto, co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **maggio 2009**.

Presentazione all'INPS del Flusso EMens in formato Xml tramite Internet.

Invio telematico Modello DM10/2

ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS relativi al mese di **maggio 2009**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI GIUGNO 2009

Martedì 2: Festa nazionale della Repubblica.

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**. ■